

	MODIFICHE ALLO STATUTO	
	DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE MARIANGELA VIRGILI	
	29 NOVEMBRE 2018	
	STATUTO	
	– Art. 1 –	
	<i>DENOMINAZIONE – SCOPO – SEDE DURATA</i>	
	<i>In riferimento alla Costituzione e allo Statuto dell'Associazione Culturale Mariangela Virgili, stipulato presso lo studio del Notaio dot. Massimo Manara in Roma viale Parioli n. 60 il 03 (tre) febbraio 1987, con repertorio (N.17912, Raccolta N.4603 Allegato A), si è costituita autonoma senza scopo di lucro, denominata “ASSOCIAZIONE CULTURALE MARIANGELA VIRGILI”.</i>	
	<i>In data 20 giugno 2013 è stata registrata la modifica allo statuto presso l'Agenzia delle Entrate di Viterbo con numero di registrazione 5879 Mod. 3.</i>	
	Essa è una Associazione culturale e educativa, indipendente, apolitica, di ispirazione cattolica ed aperta a tutti coloro che ne condividono i principi ispiratori.	
	L'Associazione ha per scopo:	
	a) Promuovere e incrementare le attività artistiche, culturali, religiose, musicali, rivolte in particolar modo ai giovani con approfondimento dei valori storico-ambientali.	
	b) far conoscere a livello universale la figura della Venerabile Mariangela Virgili, incrementare con qualsiasi mezzo il raggiungimento di tale obiettivo.	
		Pagina 1 di 16

c) finanziare, curare e portare avanti la sua Causa di Beatificazione, coadiuvare il Postulatore a reperire documentazioni e testimonianze antiche e recenti utili alla stesura della Positio.

d) provvedere finanziariamente al mantenimento della Casa Museo della Venerabile, di implementare le visite guidate, promuoverne con tutti i mezzi oggi a disposizione la pubblicizzazione.

L'attività potrà essere svolta sia in Italia che all'estero.

L'Associazione ha sede sociale in Ronciglione, Piazza degli Angeli n. 7.

La durata dell'Associazione è illimitata.

– Art. 2 –

ESCLUSIONE DI FINI DI PROFITTO

Eventuali attività economiche della Associazione non hanno fini di lucro e tendono al pareggio dei conti.

Eventuali utili devono essere devoluti ad iniziative per la realizzazione delle finalità statutarie e per il raggiungimento degli scopi di cui al precedente articolo.

Su deliberazione dell'assemblea dei soci fondatori, in caso di necessità, si può vendere parte del patrimonio dell'Associazione per finanziare il raggiungimento degli scopi di cui all'articolo 1.

– Art.3 –

SOCI

L'Associazione è composta da quattro categorie di soci,

soci fondatori (titolari di diritto di voto)

soci ordinari (titolari di diritto di voto)

soci benemeriti e/o onorari (senza diritto di voto)

soci sostenitori (senza diritto di voto)

Possono iscriversi alla Associazione quanti, sia cittadini italiani che stranieri, condividendo gli scopi, si impegnano all'adempimento dei doveri derivanti dall'appartenenza all'Associazione stessa e vengano accolti come soci a insindacabile giudizio del Comitato dei soci fondatori.

– Art.4 –

SOCI FONDATORI

Sono soci fondatori coloro che hanno partecipato alla fondazione della Associazione, anche se non presenti all'atto pubblico di costituzione dell'Associazione.

Possono essere accettati nuovi soci con tale qualifica ad insindacabile giudizio del Comitato dei soci fondatori con preferenza degli appartenenti al nucleo familiare dei soci fondatori deceduti, il tutto a votazione segreta con la maggioranza dei presenti.

E' riconosciuta la qualifica di socio fondatore al parroco del Duomo di Ronciglione

Ai soli soci fondatori è riservato il diritto di far parte del relativo Comitato.

- Art. 5 –

SOCI ONORARI

- I soci onorari devono avere dimostrate alte qualità morali e culturali;
- non percepiscono alcuna forma di retribuzione o indennità, in quanto carica onorifica;

- la carica è a tempo indeterminato, salvo il diritto al recesso;

– Art.6 –

SOCI ORDINARI

Sono soci ordinari tutti coloro i quali – condividendo i metodi e gli obiettivi dell'Associazione intendono concorrere fattivamente e personalmente alla loro realizzazione – vengono accettati con tale qualifica a insindacabile giudizio del Comitato dei soci fondatori.

Possono essere accolti come soci ordinari anche persone giuridiche, società, enti ed associazioni culturali. Tali organizzazioni delegheranno un rispettivo singolo rappresentante.

La domanda di iscrizione, anche verbale, implica l'accettazione dello statuto e del regolamento dell'Associazione.

I soci ordinari partecipano alla vita sociale dell'Associazione ed alle sue attività comprese le assemblee.

Non hanno diritto ad interferire su qualsiasi decisione che possa impegnare economicamente ed amministrativamente l'Associazione, né partecipare alle votazioni con cui vengono rinnovate le cariche sociali che sono esclusivamente di pertinenza dei soci fondatori.

Possono tuttavia dare suggerimenti di natura costruttiva al fine di migliorare lo sviluppo dell'Associazione.

AMMISSIONE A SOCIO

Condizione per essere ammesso a socio è la delibera del Comitato dei soci fondatori con la quale viene accettata la domanda che deve essere integrata con l'accettazione anche tacita del presente statuto e del regolamento interno e il versamento della eventuale quota di iscrizione annuale nei modi e nell'ammontare stabiliti dal Comitato dei soci fondatori.

La decisione del Comitato stesso è insindacabile.

In caso di non accoglimento della domanda, il Comitato dei soci fondatori non

è tenuto a rappresentare all'aspirante socio i motivi che l'hanno determinato.

– Art.7 –

SOCI BENEMERITI

Sono soci benemeriti tutti coloro i quali con la loro attività o con significative contribuzioni o aiuti abbiano reso servizi all'Associazione.

Sono nominati dal Comitato dei soci fondatori e sono esonerati dal pagamento delle eventuali quote sociali.

– Art.8 –

SOCI SOSTENITORI

Sono soci sostenitori tutti coloro che contribuiscono al raggiungimento degli scopi sociali mediante versamento di un qualsiasi contributo.

La qualifica ha la durata di un anno sociale e viene automaticamente confermata con il versamento di ulteriore contributo negli esercizi successivi.

Tale qualifica permette la partecipazione alle attività dell'Associazione comprese le assemblee ma senza diritto di voto.

Condizione per essere ammesso a socio è la delibera del Comitato dei soci fondatori con la quale viene accettata la domanda che deve essere integrata con l'accettazione anche tacita del presente statuto e del regolamento interno e il versamento della eventuale quota di iscrizione annuale nei modi e nell'ammontare stabiliti dal Comitato dei soci fondatori.

La decisione del Comitato stesso è insindacabile.

Il Comitato dei soci fondatori non è tenuto a rappresentare all'aspirante socio i motivi che hanno determinato il non accoglimento della domanda.

– Art.9–

PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di socio si perde:

- a) Per recesso, quando un socio ne dia comunicazione scritta; il recesso avrà decorrenza immediata, salvo il pagamento degli eventuali contributi ancora dovuti per l'anno in corso;
- b) Per decisione, insindacabile, del Comitato dei soci fondatori.

Il socio che, per qualsiasi motivo ed a qualunque categoria appartenga, cessa di far parte della Associazione, perde ogni diritto acquisito in base al presente statuto compreso quello sul patrimonio.

– Art.10 –

QUOTE E CONTRIBUTI SOCIALI

I soci di tutte le categorie, con esclusione di quelli “benemeriti e sostenitori”, devono versare una quota annuale, qualora queste siano determinate a richiesta del Comitato dei soci fondatori.

La quota annuale potrà essere attribuita a ciascuna categoria di soci secondo i criteri demandati all'apprezzamento del Comitato dei soci fondatori.

Tale quota annuale fissa potrà eventualmente essere integrata da una quota proporzionale in relazione alle esigenze di bilancio.

– Art.11 –

ORGANI

Sono organi dell'Associazione:

- a) Il Presidente Onorario;
- b) Il Presidente;
- c) Il Segretario;
- d) Il Tesoriere;
- e) Il Comitato culturale;

f) L'assemblea di soci;

g) Il Comitato dei soci fondatori;

h) Il Collegio sindacale, se ritenuto opportuno dall'Assemblea.

Tutte le cariche sociali sono quinquennali ed è consentita la rielezione. Esse sono gratuite ed onorifiche e sono riservate ai soli soci fondatori. Con esclusione del "Comitato culturale e dell'eventuale "Collegio sindacale".

– Art.12 –

ASSEMBLEA

L'Associazione ha nell'assemblea il suo organo sovrano. Essa stabilisce i principali obiettivi del sodalizio e gli indirizzi di carattere generale, morale ed amministrativi.

Hanno diritto di partecipare all'assemblea con la qualifica di elettorato attivo, con limitazioni di cui ai precedenti articoli, i soci fondatori ed i soci ordinari.

Ogni socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta.

Ciascun socio non può rappresentare più di un socio.

L'assemblea è presieduta dal Presidente, in sua assenza dal segretario o dal Tesoriere.

In assenza dei tre, l'assemblea stessa nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell'assemblea nominerà, se del caso, anche due scrutatori.

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'assemblea ordinaria è convocata dal Comitato dei soci fondatori una volta l'anno per deliberare sull'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo redatto dal Tesoriere e, in via straordinaria ogni qualvolta ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei soci fondatori i quali dovranno indirizzare la domanda,

con inserito l'ordine del giorno, al Presidente. In tal caso l'assemblea dovrà essere convocata entro novanta giorni dalla data della richiesta.

Le delibere assembleari, prese in conformità al presente statuto, obbligano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti.

– Art.13 –

CONVOCAZIONE E QUORUM

Le convocazioni dell'assemblea sono fatte a cura del Comitato dei soci fondatori con avviso scritto del Segretario spedito o consegnato a mano ai soci fondatori e per tutti gli altri aventi diritto con manifesto affisso nella bacheca dell'Associazione almeno quindici giorni prima della data della riunione e dovrà specificare l'ordine del giorno la data, il luogo e l'ora delle adunanze, sia di prima che di eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire almeno ventiquattro ore dopo la prima.

In via d'urgenza l'assemblea può essere convocata con avviso consegnato a mano o telegraficamente con preavviso di cinque giorni.

In prima convocazione l'assemblea è idonea a deliberare con la presenza della metà più uno dei soci fondatori e ordinari e delibera con la maggioranza dei soci presenti in base alle limitazioni dei precedenti articoli.

In seconda convocazione delibera a maggioranza qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati, sempre con le limitazioni previste.

– Art.14 –

COMITATO DEI SOCI FONDATORI

Il Comitato dei soci fondatori si compone di un numero di membri da un minimo di due ad un massimo di quattordici, secondo quanto stabilito dall'assemblea.

Il Comitato dei soci fondatori nomina nel suo seno il Presidente ed il Segretario e, se lo ritiene opportuno e compatibilmente con il numero dei soci membri, un Tesoriere.

Il Comitato dei soci fondatori ha la direzione morale, disciplinare e amministrativa della Associazione.

Il Comitato dei soci fondatori:

a) Vigila sull'osservanza dello statuto, del regolamento interno e di ogni altra disposizione deliberata dall'assemblea;

b) Provvede, con ogni più ampio potere in merito, all'amministrazione, sia ordinaria che straordinaria, dell'Associazione ed assolve ogni altro compito demandatogli dall'assemblea e dallo statuto compresa la richiesta di prestiti necessari all'attività sociale con delega al Presidente;

c) Stipula ogni e qualsiasi contratto relativo tanto ai beni mobili che ai beni immobili dando delega al presidente, al Segretario o al Tesoriere.

d) Predisporre i regolamenti interni, per meglio attuare gli scopi sociali, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

e) Determina l'ammontare delle eventuali quote dei soci;

f) Delibera sulla nomina dei nuovi soci di tutte le categorie;

g) Nomina uno o più comitati per l'attuazione di alcuni scopi sociali determinando i poteri.

Per la validità delle sedute del Comitato dei soci fondatori è necessaria la presenza della metà più uno dei membri del Comitato stesso.

Le deliberazioni del Comitato dei soci fondatori sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità dei voti prevale quello del Presidente ovvero del

Segretario generale, qualora la presidenza del Comitato si trovi ad essere attribuita a quest'ultimo.

– Art.15 -

PRESEDENTE ONORARIO

È nominato dal Comitato Direttivo su proposta del Presidente in ragione dell'onore per l'Associazione di annoverarlo nei suoi organi per ragioni connesse alla sua professione, competenza e prestigio, in accordo con il Presidente può rappresentare l'Associazione in occasione di eventi, contesti istituzionali, e vari (quali, per esempio, l'inaugurazione di mostre, curare l'edizione di libri (Casa Editrice "Associazione Culturale Mariangela Virgili"), la partecipazione a convegni e simili, divulgazione del nome dell'associazione sui social, etc);

La durata della carica è a tempo indeterminato o dimissioni.

– Art.16 -

PRESIDENTE

Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Egli dà pratica attuazione alle delibere dell'assemblea e del Comitato dei soci fondatori.

Al Presidente spetta inoltre:

- a) La presidenza dell'assemblea dei soci aventi diritto e di costatare la validità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento in assemblea;
- b) La presidenza alla riunione del Comitato dei soci fondatori, e la cura dell'esecuzione delle deliberazioni del Comitato dei soci fondatori;
- c) La richiesta di prestiti bancari sotto qualsiasi forma per nome e per

conto dell'Associazione in base alle delibere del Comitato dei soci fondatori;

d) Compiere tutte le operazioni bancarie come meglio specificate tra le facoltà del tesoriere;

e) Quant'altro stabilito dal presente statuto.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le funzioni ed i suoi poteri spettano al Segretario.

– Art.17 -

SEGRETARIO

Il Segretario è il responsabile esecutivo dell'indirizzo operativo e culturale dell'Associazione.

Al Segretario è concessa anche la facoltà di compiere le operazioni di banca.

- Redige su appositi registri i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, nonché rileva le presenze;

- Invia ai soci le convocazioni delle riunioni con l'ordine del giorno;

- Compila l'elenco degli aventi diritti al voto;

- Compila l'elenco dei soci che possono accedere alle cariche sociali;

- Cura la corrispondenza dell'Associazione con i terzi;

- Cura la tenuta del libro verbale delle assemblee, del libro verbale del Consiglio Direttivo, del registro dei membri;

In assenza della nomina di un Tesoriere gli spettano inoltre tutte le facoltà previste per lo stesso.

– Art.18 -

TESORIERE

Il Tesoriere – se nominato – spetta la facoltà, disgiuntamente dal Presidente,

ovvero dal Segretario generale, di compiere prelevamenti o versamenti nei conti bancari o postali dell'Associazione, di emettere assegni di c/c di girare qualsiasi titolo di credito e simili, nonché di effettuare tutte le operazioni di pagamento e di riscossione senza limiti, nei confronti di tutti, anche di qualsiasi ente o amministrazione pubblica, inoltre egli previa autorizzazione del Comitato dei soci fondatori, potrà essere coadiuvato per l'espletamento del suo compito da un istituto bancario che sarà designato dal Comitato stesso.

Le disponibilità liquide dell'Associazione saranno utilizzate come previsto dagli articoli 1 e 2-del presente statuto.

Per quanto riguarda le spese al di fuori dell'amministrazione ordinaria, sarà il Comitato dei soci fondatori a stabilirne le priorità.

Il Tesoriere potrà essere coadiuvato da un esattore che si incaricherà della riscossione delle quote.

– Art.19 -

COMUNICAZIONI

La sede elettronica ufficiale dell'Associazione è il sito internet “(www.mariangelavirgili.it).

Il Presidente dell'Associazione ed i Soci Fondatori potranno far inserire annunci verso i soci o di interesse generale per gli scopi e la finalità dell'Associazione (tramite l'amministratore del sito).

Per il Consiglio Direttivo e Soci Fondatori le comunicazioni verranno fatte tramite Web sulla pagina WhartsApp. In ogni caso i Soci accettano che qualsiasi comunicazione loro rivolta sia validamente effettuata mediante invio alla propria casella e-mail.

– Art.20 –

DIMISSIONI O CESSAZIONE PER MORTE

Nel caso di dimissioni o di recesso per qualsiasi causa o per decesso di uno o più membri del Comitato dei soci fondatori il Comitato stesso potrà decidere la loro eventuale sostituzione. Nel caso della decisione di sostituzione la stessa verrà effettuata per cooptazione dando priorità ad un congiunto del socio da sostituire. La delibera di cooptazione sarà valida se effettuata con il voto favorevole della maggioranza dei soci fondatori presenti.

– Art.21 –

COMITATO CULTURALE

Il Comitato scientifico nominato dal Comitato dei soci fondatori affianca il Comitato dei soci fondatori nella elaborazione dell'indirizzo dell'attività associativa, nonché nello studio, nella proposizione e nell'approfondimento di argomenti e temi di particolare rilevanza.

Vengono chiamati a far parte del Comitato culturale membri appartenenti alla compagine sociale, del modo accademico, religioso e di provata professionalità in relazione agli scopi sociali.

Il Comitato si compone un massimo di sette membri, presiede il Presidente onorario.

– Art.22 –

COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio sindacale – eletto se ritenuto opportuno dall'Assemblea – ha funzioni di controllo amministrativo e finanziario.

Esso è composto da tre membri i quali nominano il proprio Presidente.

Il Collegio sindacale procede a verifiche di cassa almeno trimestrali, al

controllo dei documenti e delle registrazioni contabili, redigendone verbale.

Presenta, infine, la relazione annuale sul bilancio consuntivo e preventivo.

– Art.23 –

REGOLAMENTO

Il Comitato dei soci fondatori potrà emanare un regolamento interno per l'attuazione del presente statuto, nonché per l'uso dei locali e delle attrezzature sociali.

Tutti i soci di tutte le categorie sono obbligati all'osservanza delle norme e regolamenti.

– Art.24 –

PATRIMONIO SOCIALE

Costituiscono il patrimonio dell'Associazione:

- a) I proventi delle eventuali quote associative;
- b) I proventi degli abbonamenti alle pubblicazioni dell'Associazione;
- c) Le erogazioni straordinarie volontarie dei soci;
- d) I beni mobili ed immobili di cui la stessa venga ad essere proprietaria;
- e) I redditi dei beni patrimoniali;
- f) Le elargizioni, offerte, sovvenzioni, donazioni, lasciati o contributi fatte da persone, enti pubblici o privati;
- g) I proventi provenienti da qualsiasi altra fonte.

Art.25 –

BILANCIO

L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Il bilancio si compone di un rendiconto economico-finanziario e deve essere

presentato dal Tesoriere entro il mese di aprile dell'anno successivo, contemporaneamente va presentato anche il bilancio preventivo dell'anno in corso per l'approvazione nell'Assemblea Ordinaria.

– Art.26 –

MODIFICHE STATUTARIE

Per deliberare le modifiche del presente statuto l'Assemblea sarà validamente costituita con la presenza dei tre quarti dei soci fondatori.

Le deliberazioni relative saranno validamente prese con la maggioranza assoluta dei soci fondatori presenti.

– Art.27 –

SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato da almeno tre quarti dall'assemblea dei soci fondatori.

L'eventuale patrimonio verrà donato alla Curia Vescovile di Civita Castellana, che, sicuramente manterrà in essere, la Causa di Beatificazione, la Casa Museo e far sì che la missione intrapresa dal lontano 1778 dai nostri antenati e dal 1987 ripresa dai fondatori dell'Associazione Culturale Mariangela Virgili, possa proseguire nel nome e a gloria della Venerabile Serva di Dio, e, che essa possa continuare a far sentire la sua presenza attraverso la mano protettrice sulla comunità di Ronciglione, come esempio di donna del popolo e della carità.

– Art.28 –

CONTROVERSIE

Tutte le controversie sociali tra gli associati e tra questi e l'Associazione e i suoi organi saranno sottoposte alla competenza di tre probiviri nominati dal

Comitato dei soci fondatori, che giudicheranno “ex bono et aequo” senza formalità di procedura; essi trasmettendo la decisione al Comitato dei soci fondatori.

– Art.29 –

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono le disposizioni di legge.

Ronciglione 29 novembre 2018

Il Segretario - Fulvio Chiricozzi

Il Presidente - Daniele Trappolini